

N. 01153/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Societa' Agricola Corte Bonega, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro, Giovanni Fratta Pasini, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Comune Di Angiari, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Soprintendenza

Per I Beni Ambientali, Architettonici E Paesaggistici Per Le Province
Di Verona Rovigo E Vicenza;

per l'annullamento

del provvedimento comunale 4.4.2013 n. 1920 di diniego permesso di costruire in sanatoria, del provvedimento 4.4.2013 n. 1921 di ripristino dello stato dei luoghi e del parere negativo reso nell'ambito del procedimento di sanatoria da parte dell'Ufficio periferico BB.AA. di Verona prot. 901 dell'11.1.2013;

nonchè con i motivi aggiunti depositati il 13.9.2013

per l'annullamento del provvedimento del Ministero BB.AA. 20.6.2013 con il quale è stata confermata l'inammissibilità dell'istanza di sanatoria presentata ex art. 167 D. L.vo 42/2004 sul presupposto che l'intervento di cui trattasi abbia determinato un aumento della superficie utile.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Angiari e di Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che parte ricorrente ha presentato istanza di sanatoria per un intervento realizzato in ambito soggetto a vincolo paesaggistico, onde regolarizzarlo sia sotto il profilo edilizio sia sotto il profilo paesaggistico,

in applicazione della speciale deroga prevista dall'art. 167, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004;

che l'istanza è stata respinta sulla base del parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza per i BB.AA. di Verona, come da parere richiamato nel provvedimento comunale, parimenti impugnato;

premesso che la riconducibilità di un intervento alle ipotesi di attività "libere", come tali irrilevanti sotto il profilo strettamente edilizio, non implica automaticamente che il medesimo intervento sia irrilevante sotto il profilo paesaggistico, per cui la valutazione, anche nell'ipotesi della sanatoria, deve essere effettuata pregiudizialmente in termini di compatibilità col vincolo;

atteso che la richiesta di sanatoria è stata presentata, nel caso di specie, ritenendo che l'intervento, effettuato in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, potesse essere ricondotto all'ipotesi disciplinata dal quarto comma dell'art. 167 del D.lgs. 42/04, che eccezionalmente, nei casi ivi indicati, ammette che l'autorizzazione possa essere rilasciata a sanatoria, laddove sussista la compatibilità col vincolo;

osservato che - diversamente da quanto affermato in ricorso e considerato il dato di fatto, come documentato da parte resistente - l'intervento de quo non appare riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 149 del D.lgs. 42/04, in particolare a quelle indicate alla lettera b), ossia ad interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale, in quanto per caratteristiche e dimensioni trattasi di un intervento che esorbita dalla indicazione normativa, che è riferita ai soli movimenti di terra

strettamente pertinenti all'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;

che invero per essere esentati dall'autorizzazione deve trattarsi di interventi che non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non influiscono sull'assetto idrogeologico del territorio;

che inoltre, come correttamente rilevato dalla difesa resistente, lo stesso D.P.R. n. 139/2010, nell'assoggettare interventi di tombinatura - di minori dimensioni (4 ml) rispetto a quelle realizzate nel caso di specie (70 ml) - alla procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, conferma che detta tipologia di interventi necessita dell'autorizzazione (eventualmente anche secondo la procedura semplificata), laddove realizzati in ambiti tutelati (circostanza, quest'ultima, mai messa in discussione da parte istante);

vista la successiva nota della Soprintendenza, oggetto dei motivi aggiunti, con la quale è stata focalizzata l'attenzione sulla sola non riconducibilità dell'ipotesi de qua agli interventi suscettibili di sanatoria paesaggistica, circostanza di per sé preclusiva di ogni ulteriore accertamento e ponderazione circa la compatibilità dell'intervento realizzato in ambito tutelato in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica;

che quindi è risultata prevalente ed assorbente ogni ulteriore valutazione l'inammissibilità della richiesta di sanatoria per contrasto con le previsioni eccezionali di cui all'art. 167 D.lgs. n. 42/04;

che per effetto del mancato conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica risulta atto dovuto il rigetto della sanatoria edilizia, con conseguente ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi;

per detti motivi il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte ricorrente in favore delle resistenti nella somma di €1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna, per complessivi €3.000,00 (tremila/00), oltre oneri ed accessori..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte ricorrente in favore delle resistenti nella somma di €1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna, per complessivi €3.000,00 (tremila/00), oltre oneri ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)